

## REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI LAVORO PORTUALE TEMPORANEO NEL PORTO DI PALERMO

**Il presente Regolamento è stato approvato con Ordinanza n. 2 del 04/04/2005**

### REGOLAMENTO

#### ART. 1

##### *Oggetto e definizione*

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 17, comma 10, della L. 84/94 così come modificata dalla L. 30/06/00 n° 186.

- Per “Autorità” si intende l’Autorità Portuale di Palermo;
- Per “Legge” si intende la legge 28/01/94 n° 84 e successive modifiche ed integrazioni;
- Per “impresa autorizzata” si intende l’impresa fornitrice di lavoro temporaneo portuale autorizzata ai sensi dell’art. 17, comma 2, della Legge;
- Per “impresa utilizzatrice” si intende l’impresa autorizzata a svolgere operazioni portuali o servizi portuali di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lett. a) della Legge.

#### ART. 2

##### *Organico dell’impresa autorizzata*

1. L’organico della Impresa autorizzata deve essere tale per numero e qualifica dei lavoratori, da soddisfare le richieste di avviamento dei lavoratori da parte delle imprese portuali, ferma restando la possibilità per la stessa Impresa autorizzata di fare ricorso al lavoro temporaneo fornito dai soggetti di cui al comma 6, art. 17, della Legge 84/94. L’impresa autorizzata deve mantenere un organico di 100 (cento) unità, esclusi gli amministrativi ed i quadri dirigenziali, con possibilità di aumento e/o diminuzione di tale organico entro il 15 %..
2. Qualora durante il corso dell’autorizzazione le esigenze relative alla dotazione organica (qualitativa e quantitativa) dovessero ritenersi mutate in rapporto alle effettive esigenze, potrà essere proposta la relativa variazione; essa dovrà essere disposta, sentita la Commissione Consultiva, con deliberazione del Comitato Portuale.
3. Qualora nel corso della durata dell’autorizzazione il numero in organico di cui al precedente punto 1 dovesse ridursi per licenziamento, dimissioni, pensionamenti, etc., l’impresa autorizzata potrà reintegrare le vacanze in organico alla luce di quanto previsto dall’art. 17, comma 6, della Legge 84/94; per il reintegro si dovrà tener conto delle qualifiche professionali maggiormente richieste per lo sviluppo e previsioni di traffico del porto di Palermo.
4. L’impresa autorizzata può essere dotata di mezzi operativi ausiliari costituiti da strumentazione manuale individuale.

### ART. 3

#### *Avviamento della manodopera temporanea*

L'Impresa autorizzata è l'unico soggetto abilitato a fornire alle Imprese Portuali, su richiesta di queste ultime, i lavoratori da impiegare nell'esecuzione delle Operazioni e/o Servizi nel porto di Palermo; conseguentemente l'Impresa Autorizzata è l'unico soggetto responsabile della selezione, gestione amministrativa e formazione dei lavoratori da avviare alle Imprese Portuali. In capo a queste ultime permane invece la piena responsabilità dell'esercizio delle operazioni e/o dei servizi che sono autorizzate a svolgere.

La fornitura di lavoro portuale temporaneo è effettuata in corrispondenza a quanto richiesto, mediante l'avviamento di lavoratori singoli o in gruppi coordinati. In caso di richieste per gruppi di lavoratori coordinati, gli stessi dovranno operare con una propria specifica organizzazione che preveda sempre la presenza di un responsabile dell'Impresa Autorizzata in grado di organizzare il gruppo secondo le indicazioni delle Imprese Portuali e nel rispetto di tutte le normative relative alla sicurezza.

I lavoratori sono avviati provvisti di indumenti da lavoro e dispositivi di protezione individuale.

L'Impresa Autorizzata è tenuta allo svolgimento della propria attività nel rispetto della parità di trattamento nei confronti delle Imprese Portuali.

L'Impresa autorizzata è tenuta a predisporre prima dell'inizio dell'attività un regolamento che disciplini in dettaglio l'avviamento al lavoro.

### ART. 4

#### *Sostituzione dei lavoratori temporanei*

L'impresa autorizzata è tenuta a sostituire i lavoratori avviati al lavoro temporaneo nei casi di malattia, infortunio, permessi ed altre assenze giustificate da esigenze improcastinabili; L'impresa utilizzatrice può chiedere la sostituzione del lavoratore temporaneo nei seguenti casi:

- Manifesta incapacità in relazione alle mansioni da svolgere;
- Inosservanza delle norme di legge e regolamentari relative alla sicurezza del lavoro e delle disposizioni contenute nei documenti di sicurezza di cui all'art 4 del D.Lvo 626/94 ed all'art. 4 del D.Lvo 272/99;
- Disturbo o intralcio dell'attività lavorativa dell'impresa utilizzatrice;
- Inosservanza delle indicazioni dettate dall'impresa utilizzatrice o autorizzata relative al lavoro da svolgere.

ART. 5  
*Tariffe*

Per ogni giornata di avviamento al lavoro di un lavoratore temporaneo l'impresa utilizzatrice è tenuta a corrispondere all'impresa autorizzata una tariffa approvata dal Comitato Portuale sentita la Commissione Consultiva Locale. Tali tariffe, allegata al presente Regolamento (l) quale parte integrante, sono rese pubbliche.

La retribuzione da parte dell'impresa autorizzata delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori presso le imprese portuali sarà effettuata e garantita ai sensi dell'art. 17, comma 15, della Legge 84/94.

ART. 6  
*Doveri delle imprese utilizzatrici*

Le imprese utilizzatrici sono tenute ad impiegare i lavoratori temporanei secondo le mansioni previste dalle declaratorie riportate nel Contratto Collettivo di Lavoro Unico Nazionale di riferimento.

ART. 7  
*Doveri dell'impresa autorizzata*

L'impresa autorizzata deve, in via esclusiva, svolgere attività rivolte alla fornitura del lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali.

L'impresa autorizzata non deve esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli artt. 16 e 18 nonché quelle svolte dalla Società di cui all'art. 21, comma 1, lett. a) della Legge 84/94.

I lavoratori dell'impresa autorizzata saranno iscritti in appositi registri tenuti dall'Autorità Portuale ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della legge 84/1994.

Per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali, l'impresa autorizzata potrà rivolgersi, quale impresa utilizzatrice, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della legge 196/1997, qualora non abbia, anche in presenza di richieste di specifiche professionalità, personale sufficiente.

L'impresa autorizzata non può avviare lavoratori temporanei in numero e con qualifiche non richieste dalle imprese utilizzatrici.

La suddetta impresa deve presentare all'Autorità Portuale ogni mese, entro la prima settimana successiva, un prospetto riepilogativo contenente i seguenti dati:

- numero di lavoratori in forza distinti per qualifica professionale;
- giornate di effettivo avviamento al lavoro per ogni singolo lavoratore;
- specifica giornaliera degli avviamenti per nave, turno, giornata;
- giornate di malattia, infortuni, ferie, permessi, assenze ingiustificate ecc. per ogni singolo lavoratore;
- totale fatturato.

L'impresa autorizzata è tenuta ad osservare le norme sulla sicurezza dei lavoratori ed a organizzare corsi di preparazione ed aggiornamento professionale per i lavoratori temporanei con particolare riferimento alle esigenze di formazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, secondo le previsioni dell'allegato IV del Regolamento amministrativo predisposto per il bando di gara e che si allega quale parte integrante del presente Regolamento (II).

La formazione ed informazione sui rischi generici spetta alla ditta fornitrice di manodopera temporanea, quella sui rischi specifici spetta alla ditta utilizzatrice.

Specifici accordi possono essere stipulati tra ditte utilizzatrici e ditta fornitrice per la formazione ed informazione dei rischi specifici a cura di quest'ultima.

Tali accordi devono essere trasmessi in copia all'Autorità Portuale.

L'impresa autorizzata è tenuta ad ottemperare a tutte le richieste dell'Autorità Portuale finalizzate a rilevamenti statistici ed a particolari studi economici e ricerche di mercato, nonché a fornire i dati e le notizie riguardanti l'organizzazione tecnico-amministrativa dell'impresa medesima, la consistenza e le qualifiche del personale, ecc.. Deve altresì comunicare all'Autorità Portuale ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni e alla documentazione presentata in sede di domanda di partecipazione alla gara nel momento in cui essa si verifichi .

L'impresa autorizzata è tenuta al versamento all'Autorità Portuale di un canone annuale ammontante a euro 5.000.00 (cinquemila/00), da corrisondersi anticipatamente entro trenta giorni dalla richiesta.

L'impresa autorizzata è comunque sottoposta a vigilanza e controllo da parte dell'Autorità Portuale ai sensi della L.84/94 che si riserva la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dell'attività svolta.

Palermo, li 04/04/2005

F.TO

Il Presidente  
(Prof. Ing. Antonio Bevilacqua)